

La collana 'Quaderni per il Volontariato'

Con la creazione della collana "Quaderni per il Volontariato", il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio si prefigge la divulgazione di strumenti di agile e aggiornata consultazione per le associazioni che vogliono documentarsi sulle problematiche più comuni della gestione associativa.



Per avere maggiori informazioni sul contenuto dell'opuscolo e chiarimenti, supporti e modulistica è possibile rivolgersi presso gli sportelli del CIESSEVI - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Milano (recapiti in ultima pagina).

È consentita la riproduzione totale o parziale del presente opuscolo purchè venga citata la fonte

I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio per il volontariato nascono con l'obiettivo di supportare, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e più in generale di essere agenti di sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.

Supplemento al numero 3/2003 di News Volontariato aprile 2003 mensile – anno V numero 3
Registrazione del Tribunale di Milano n. 550 del 1/10/2001 - Editore: Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Milano Direttore responsabile: Marco Granelli Stampa: Tipo & Grafia di Luigi Tettamanti via Leonardo Da Vinci 6 – 22063 Cantù (CO)

Introduzione

Con questo lavoro i Centri di Servizio si pongono l'obiettivo di fornire tutti gli elementi utili ad analizzare e chiarire gli aspetti interpretativi ed applicativi delle coperture assicurative previste dalla "Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266", nota anche come Legge 266/91 sulle Organizzazioni di volontariato.

Nell'articolo 4 della Legge 266/91 è sancito l'obbligo per le Organizzazioni di volontariato di **"assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi"**.

Questa definizione così ampia lascia la porta aperta a molte interpretazioni ed alle più svariate possibilità di offerte da parte di compagnie d'assicurazione, che potrebbero essere non completamente rispondenti alle previsioni ed allo spirito delle leggi sul volontariato ovvero non essere adeguate alle reali esigenze di tutela assicurativa delle singole organizzazioni: il nostro compito sarà di fornire i parametri necessari per la valutazione di tali offerte.

E' opportuno rilevare inoltre che gli articoli 7 della Legge 266/91 e 8 della "Legge Regionale 24 luglio 1993, n. 22" indicano come requisito essenziale per le Organizzazioni di volontariato che intendano concludere convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici, quello di essersi dotate delle coperture assicurative previste dall'articolo 4.

Per quanto sopra detto, oltre che per una giusta tutela di tutti coloro che hanno scelto di svolgere l'attività di volontario all'interno di un'Organizzazione di volontariato, riteniamo opportuno approfondire l'argomento con questo lavoro dal titolo: **Assicurare il volontariato**.

Normativa sul volontariato e coperture assicurative

Adempimenti e obblighi previsti dalla normativa

Per un immediato utilizzo pratico, qui di seguito sono riassunti tutti gli adempimenti e gli obblighi con a lato i riferimenti precisi alla normativa che li prevede.

Il testo integrale degli articoli citati è riportato nella sezione "Appendice Normativa"

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI	NORMATIVA
<ul style="list-style-type: none">I volontari devono essere assicurati per i rischi connessi all'attività nel caso di: Infortuni Malattie Responsabilità civile verso terzi	<ul style="list-style-type: none">Art. 4 comma 1 della Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266Art.1 del Decreto Minindustria 14.02.92 come modificato dal decreto 16.11.92Art. 3 comma 6 della Legge Regione Lombardia 24 luglio 1993, n. 22
<ul style="list-style-type: none">La copertura assicurativa è un requisito indispensabile per poter stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici	<ul style="list-style-type: none">Art. 7 comma 3 della Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266Art. 8 comma 2 lettera e) della Legge Reg.ne Lombardia 24 luglio 1993, n. 22
<ul style="list-style-type: none">Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente col quale è stipulata la convenzione.	

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

- Le organizzazioni devono istituire e mantenere costantemente aggiornato un apposito **registro degli aderenti** che prestano attività di volontariato.

- Le polizze devono assicurare **tutti gli aderenti all'organizzazione che prestano attività di volontariato** individuati dal prescritto "registro degli aderenti"

- Le polizze possono essere in forma numerica o collettiva.

NORMATIVA

- Art. 4 comma 2 della Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266
- Art. 3 del Decreto Minindustria 14.02.92 come modificato dal decreto 16.11.92

- Art. 4 comma 2 della Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266
- Art. 2 del Decreto Minindustria 14.02.92 come modificato dal decreto 16.11.92

Traduzione delle previsioni di legge nella pratica assicurativa

La normativa prevede tre tipi di assicurazione, **Infortuni, Malattie e Responsabilità Civile verso terzi**: nelle schede successive ciascun tipo sarà illustrato in modo per quanto possibile semplificato, elencandone le caratteristiche principali, le diverse garanzie disponibili e le condizioni particolari.

È previsto che le assicurazioni riguardino solo i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e quindi le coperture devono essere **"specifiche"** per l'attività e quindi solo per gli eventi che riguardano l'organizzazione, compreso comunque anche il "rischio in itinere" dei volontari che si spostano per raggiungere il luogo dove prestano l'attività.

La normativa prima citata non fornisce però nessuna indicazione riguardo a:

- Tipi di garanzie da inserire e massimali di risarcimento per ciascuna garanzia
- Eventuali condizioni particolari da richiamare.
- Eventi particolari compresi o esclusi dalla copertura assicurativa
- Limiti di risarcimento: scoperto percentuale, franchigie, sottolimiti per evento ecc...

Non essendoci ulteriori disposizioni o circolari interpretative, per l'applicazione pratica di una legge bisogna fare riferimento alle altre fonti normative che disciplinano la materia (ad esempio il Codice Civile), alla giurisprudenza (sentenze di processi che riguardano l'argomento), alla prassi comune e infine alla pratica assicurativa.

Alcune clausole delle assicurazioni derivano da altre fonti normative (es. Codice civile):

- Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio.
- Non è risarcibile il danno provocato da dolo dell'assicurato, mentre di solito è compreso il danno provocato da colpa grave (imperizia, imprudenza, negligenza...).
- Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Altri aspetti importanti che caratterizzano le coperture come le franchigie, le garanzie e i massimali sono stabiliti d'accordo tra il contraente e l'assicurazione: la scelta di tali parametri non deve essere fatta solo al fine di "mettersi in regola" con la legge, spendendo il meno possibile, ma deve anche tenere conto delle esigenze di tutela dei volontari e dell'organizzazione. Le valutazioni riguardo alle garanzie, ai massimali ed alle condizioni particolari saranno approfondite nella sezione "Definizioni delle esigenze e individuazione delle garanzie".

Basandosi sul **registro degli aderenti** (art. 3 Decreto Minindustria 14.02.92) è possibile assicurarli tutti nella **forma numerica** (art. 2 Decreto Minindustria 14.02.92), senza l'onere di comunicare le variazioni degli associati nel corso dell'anno con una sola regolazione annuale a consuntivo del numero di volontari. La **forma collettiva** (nominativa) viene usata nel caso in cui si intenda assicurare solo alcuni volontari, anche eventualmente con massimali diversi, (ad esempio i consiglieri e gli attivisti): in tal caso è indispensabile segnalare tempestivamente le variazioni delle persone assicurate nel corso dell'anno, altrimenti qualcuno potrebbe rimanere non coperto a causa della mancata comunicazione.

Assicurazione contro gli infortuni

L'articolo 13 delle Condizioni generali di contratto fissate dall'ANIA (Organizzazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) definisce l'infortunio come "**l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea**".

Per comprendere meglio questa definizione è utile fare qualche esempio:

- Sono infortuni: tutti gli eventi traumatici, le cadute, gli incidenti stradali, le lesioni provocate da corpi e da oggetti esterni durante le attività lavorative o ricreative.
- Non sono infortuni: le lesioni derivanti da aggravamento di malattie preesistenti o insorte improvvisamente (ad esempio l'infarto cardiaco) che potrebbero essere quindi state provocate da causa fortuita, violenta ma in ogni modo non esterna.
- Sono da verificare le condizioni di assicurabilità dei **portatori di handicap fisici**, che potranno avere criteri di rimborso ridotti in funzione dell'entità dell'handicap esistente.

Per evitare incertezze interpretative sono solitamente considerati come infortunio: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni determinate da sforzi esclusi gli infarti e le ernie, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva, la folgorazione, le lesioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, esclusa la malaria.

Le garanzie tipiche che possono essere incluse nelle polizze infortuni sono:

- **Morte da infortunio**: una somma prefissata che è corrisposta ai beneficiari indicati in polizza
- **Invalidità permanente**: una somma calcolata applicando al massimale previsto in polizza una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente derivante da quell'infortunio, escluse le eventuali quote di invalidità preesistenti

- **Rimborso spese:** risarcimento entro il massimale convenuto delle spe e mediche documentate che l'assicurato ha sostenuto a seguito di infortunio
- **Diaria da ricovero:** un'indennità prefissata per ogni giorno di ricovero dell'assicurato in regime ospedaliero o Day Hospital a seguito di infortunio
- **Diaria da gessatura:** un'indennità prefissata per ogni giorno di applicazione di gessatura, o di materiale rigido rimovibile solo con demolizione, a seguito di infortunio.

Sarà opportuno valutare con il proprio consulente assicurativo la priorità da attribuire alle garanzie sopra indicate per confezionare una copertura "ad hoc" per la propria realtà; si tenga conto comunque che una polizza infortuni deve comprendere almeno il Caso Morte ed il Caso Invalidità Permanente.

Assicurazione contro le malattie

In assicurazione la malattia è definita come "ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio" intendendo per infortunio quello definito nel paragrafo precedente.

È evidente che l'assicurazione contro le malattie è complementare a quella contro gli infortuni, fermo restando che la copertura riguarda solo le malattie connesse allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione e sarà efficace solo nei casi in cui sarà evidente il nesso di causalità tra la malattia e l'attività di volontariato.

Sono in ogni modo sempre esclusi dall'assicurazione contro la malattia: l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, le malattie mentali e disturbi psichici, le lesioni fisiche derivanti da comportamento doloso dell'assicurato (comprese invece quelle derivanti da colpa grave), infortuni e intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti, prestazioni aventi finalità estetiche salvo interventi di ricostruzione resi necessari da infortunio, le cure dentarie.

Sono da verificare le condizioni di assicurabilità di persone affette da **malattie croniche, ad esempio i diabetici**, che potranno avere criteri di rimborso ridotti in base alla malattia.

Le garanzie tipiche previste dalla polizza malattie sono:

- **Rimborso spese a massimale:** risarcimento entro il massimale convenuto delle spese mediche documentate che l'assicurato ha sostenuto a seguito di una malattia (o infortunio) che abbia reso necessario un ricovero con o senza intervento chirurgico oppure un intervento chirurgico ambulatoriale. In genere sono anche comprese le spese sostenute nei 2-3 mesi precedenti e nei 2-3 successivi al ricovero o all'intervento rispettivamente per accertamenti diagnostici e per terapie riabilitative
- **Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche:** risarcimento entro il massimale convenuto delle spese mediche documentate che l'assicurato ha sostenuto a seguito di una malattia (o infortunio) che non abbia comportato né ricovero né intervento chirurgico

- **Diaria da ricovero:** un'indennità prefissata per ogni giorno di ricovero dell'assicurato in regime ospedaliero o Day Hospital a seguito di malattia (spesso questa garanzia comprende anche il caso di infortunio)
- **Diaria da convalescenza:** un'indennità prefissata per ogni giorno di convalescenza immediatamente successiva ad un ricovero, prescritta dagli addetti sanitari che hanno curato l'assicurato e documentata con certificato medico
- **Invalidità permanente da malattia:** una somma calcolata applicando al massimale previsto in polizza una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente derivante da una malattia. Questa garanzia opera in genere solo per gradi di invalidità non inferiori al 33%.

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere definita come segue:

“L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale convenuto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.

La responsabilità civile è una materia vasta e complessa che richiede conoscenze specifiche di carattere giuridico; per evitare alcuni tipici equivoci interpretativi è assolutamente importante chiarire subito che:

- L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi delle organizzazioni può coprire **solo la responsabilità civile cosiddetta extra-contrattuale**, non sono quindi compresi i danni derivanti dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali quali, a titolo di esempio, gli impegni stabiliti dalle convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici
- **In genere gli associati non sono considerati terzi né tra loro né nei confronti dell'organizzazione:** per i danni fisici, gli associati possono essere coperti da polizze infortuni e malattie ma, per eventuali danni a cose di proprietà o in uso dell'organizzazione o degli associati stessi durante l'attività, ci vuole un'altra copertura a parte come, a titolo di esempio, nel caso di una polizza kasko che copre le auto di proprietà dei consiglieri quando sono utilizzate per l'attività
- Sono sempre **esclusi i danni provocati dalla circolazione con veicoli a motore** su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, perché già coperti dall'assicurazione obbligatoria RC Auto
- In genere **la garanzia non è operante per lo svolgimento di attività mediche, infermieristiche o fisioterapiche** da parte degli associati, che potrebbero essere assicurati da polizza professionale.
- La responsabilità derivante dalla **proprietà e/o conduzione di fabbricati** di solito non è automaticamente compresa e quindi deve essere esplicitamente richiesta.

Le garanzie indispensabili che devono essere previste dalla polizza responsabilità civile:

- la **responsabilità civile dell'organizzazione e degli amministratori**, ai sensi di legge, nella sua qualità di esercente un'Organizzazione di volontariato nei termini e nei modi previsti dalla Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e successivo Decreto Minindustria del 14 febbraio 1992.
- la **responsabilità civile personale dei volontari** per danni cagionati a terzi (compresi eventuali assistiti) mentre prestano attività per l'organizzazione contraente della polizza

Definizione delle esigenze e individuazione delle garanzie

Esigenze assicurative dei volontari e delle organizzazioni

Coloro che hanno scelto di svolgere l'attività di volontario dedicano le loro attenzioni al perseguimento degli scopi sociali e non sempre tengono nella giusta considerazione alcuni pericoli che possono minacciare perfino l'esistenza della organizzazione stessa:

- la possibilità, non sempre remota, che un volontario durante lo svolgimento dell'attività possa subire **lesioni fisiche** che, nei casi più drammatici, potrebbero esporre l'organizzazione a elevate richieste di risarcimento da parte dei famigliari.
- l'eventualità del verificarsi di **danni a terzi**, compresi gli assistiti, cagionati accidentalmente da un volontario durante l'attività a cui potrebbero seguire richieste di indennizzo anche per somme elevate.

Nel caso di lievi danni è probabile che i danneggiati, volontari o terzi, non ritengano opportuno richiedere un risarcimento la cui entità sarebbe in ogni modo poco rilevante mentre non è verosimile che, nel caso in cui un evento accaduto durante l'attività di volontariato provocasse conseguenze veramente gravi, i danneggiati, volontari o terzi, si astengano dal richiedere un indennizzo.

La tutela assicurativa dei volontari deve essere quindi orientata a **coprire i danni più gravi piuttosto che quelli di lieve entità** e questa esigenza fortunatamente si concilia bene con un altro problema che assilla le organizzazioni di volontariato: la scarsità di risorse economiche; infatti, la copertura dei grandi rischi, poco probabili, costa meno in proporzione a quella dei piccoli rischi che occorrono più di frequente.

C'è un altro aspetto importante da cui dipende sia l'adeguatezza sia il costo delle coperture assicurative: **la tipologia delle attività svolte dall'organizzazione**. È quindi opportuno che sia fatta una analisi accurata di tali attività per consentire all'organizzazione di pagare un giusto premio assicurativo rapportato al rischio effettivo.

Di grande rilievo è la scelta del consulente assicurativo, da effettuarsi valutando attentamente le capacità del medesimo di comprendere i bisogni della nostra realtà assicurativa e prestando attenzione al fatto che lo stesso sia in grado di proporre una **polizza specifica per le organizzazioni di volontariato**, con le caratteristiche previste dalle norme e che faccia esplicito riferimento ad esse sia nella definizione della copertura, sia nella parte relativa alla regolazione dei premi in base al registro degli aderenti.

A tale scopo è opportuno che le associazioni si rivolgano direttamente agli agenti professionisti di assicurazioni, iscritti all'albo nazionale, che sono i più qualificati a fornire la consulenza e che rispondono per legge di eventuali errori.

Infine è necessario verificare se l'organizzazione sia esposta al rischio di **danni non specificati dalla Legge 266/91** ma che possano comportare rilevanti conseguenze economiche, ad esempio quelli derivanti dalla conduzione di locali usati per l'attività.

Le altre assicurazioni per le organizzazioni di volontariato

Incendio del fabbricato:

è caratterizzata da un massimale di risarcimento che rappresenta il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della porzione di esso. Questa copertura può essere "obbligatoria" in alcuni casi a fronte di eventuali obblighi derivanti da particolari contratti di locazione, comodato o nel caso di mutui.

Le garanzie tipiche che possono essere comprese nella polizza incendio del fabbricato:

- **Base (sempre comprese):** incendio, fulmine, scoppio;
- **Acqua condotta:** danni da bagnamento conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici all'interno del fabbricato;
- **Ricerca del guasto:** in caso di danno da acqua condotta risarcisce i danni alle tubazioni rotte e il costo delle opere murarie necessarie alla ricerca ed alla riparazione del guasto;
- **Fenomeno elettrico:** danni agli impianti elettrici del fabbricato dovuti a sovratensioni ;
- **Eventi atmosferici:** danni al fabbricato provocati da uragani, bufere e tempeste limitatamente ai casi previsti dalle condizioni di polizza;
- **Eventi sociopolitici:** danni in caso di scioperi, tumulti e atti vandalici;

Incendio del contenuto:

è caratterizzata da un massimale di risarcimento che rappresenta il valore dell'intero contenuto costituito da arredamento ed elettrodomestici;

Le garanzie tipiche che possono essere comprese nella polizza incendio del contenuto:

- **Base (sempre comprese):** incendio, fulmine, scoppio;
- **Acqua condotta:** danni da bagnamento conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici all'interno del fabbricato;
- **Fenomeno elettrico:** danni agli elettrodomestici dovuti a sovratensioni;
- **Eventi atmosferici:** danni al contenuto provocati da uragani, bufere e tempeste limitatamente ai casi previsti dalle condizioni di polizza;
- **Eventi sociopolitici:** danni in caso di scioperi, tumulti e atti vandalici;

Furto del contenuto:

è caratterizzata da un massimale di risarcimento che può essere stipulata in due forme:

- per il valore dell'intero contenuto costituito dall'arredamento e dagli elettrodomestici;
- a primo rischio assoluto e cioè per una somma inferiore al valore intero, che tiene conto del fatto che in genere non viene rubato l'intero contenuto;

Garanzia aggiuntiva tipica è quella per i guasti cagionati dai ladri agli infissi

Le altre assicurazioni per le organizzazioni di volontariato

Le coperture per l'incendio e il furto del contenuto saranno particolarmente utili nel caso di beni in uso all'organizzazione derivanti da atti liberali da parte dei sostenitori: in caso di perdita degli stessi è difficile che l'organizzazione abbia le risorse economiche necessarie per rimpiazzarli.

All-Risks per le apparecchiature elettroniche:

è caratterizzata da un massimale di risarcimento che corrisponde al valore delle apparecchiature. La definizione "all-risks" significa tutti i rischi e quindi si tratta di una copertura molto completa che comprende tutti i danni diretti subiti dai beni assicurati tra cui l'incendio, il fenomeno elettrico, il furto ma anche la rottura dovuta ad una caduta accidentale.

E' inoltre possibile comprendere altre garanzie opzionali quali:

- Costi straordinari per la ricostruzione dei dati del computer;
- Costi straordinari per l'utilizzo di un altro centro elaborazione sussidiario;

Kasko per le autovetture:

è caratterizzata da un massimale a primo rischio assoluto che rappresenta il massimo risarcimento che viene corrisposto nel caso di danni subiti dall'autovettura a seguito di incidente. Può essere parziale, solo per i danni conseguenti a collisione con veicoli identificati, o completa, compresi l'urto e il ribaltamento.

E' inoltre possibile inserire altre garanzie opzionali quali:

- Danni in occasione di tumulti, scioperi, atti di terrorismo e vandalici.

Protezione legale:

è caratterizzata da un massimale a primo rischio assoluto che rappresenta il massimo risarcimento per le spese legali sostenute dall'organizzazione in relazione ai seguenti tipi di controversie:

- la difesa penale del rappresentante dell'organizzazione o di un associato per delitti colposi o contravvenzioni

- l'esercizio di pretese per il risarcimento di danni subiti dall'organizzazione per fatto illecito di terzi
- relative alla proprietà/conduzione dei locali sede dell'organizzazione

Combinazioni di garanzie e massimali

La seguente tabella mostra una combinazione "minima" di garanzie e di massimali individuati tenendo conto sia degli obblighi di legge sia dell'esigenza di avere una copertura adeguata contenendo il costo per ciascun volontario.

L'individuazione dei massimali adeguati per una specifica organizzazione dovrebbe essere effettuata a nostro parere con i seguenti criteri:

- la combinazione di massimali per le garanzie infortuni e malattia valida per tutti i volontari assicurati numericamente dovrà essere scelta conciliando il contenimento dei costi con l'efficacia della garanzia
- il massimale di responsabilità civile verso terzi dovrà essere valutato in funzione del rischio di eventi catastrofici, che dipende dal tipo di attività svolte dall'organizzazione

COPERTURE E GARANZIE	MASSIMALI MINIMI CONSIGLIATI
Infortuni	
• Morte	€ 30.000
• Invalidità permanente	€ 30.000
• Spese di cura per infortunio	€ 3.000
Malattie	
• Diaria ricovero per malattia e infortunio	€ 20
Responsabilità civile	
• Massimale unico	€ 250.000

Note alla tabella:

La garanzia invalidità permanente potrà essere eventualmente gravata da franchigia del 3% o del 5%, in tal caso il premio dovrà essere scontato.

Nella copertura infortuni si è scelto di inserire solo il rimborso spese di cura perché la diaria per ricovero da infortunio è conglobata a quella in caso di malattia.

Definizione delle esigenze e individuazione delle garanzie

Scheda per la definizione delle esigenze assicurative

(Questa scheda permette di analizzare le esigenze di tutela assicurativa verificando ad uno ad uno i possibili rischi a cui è esposta l'attività dell'organizzazione e dei volontari)

a) elenco sintetico delle attività svolte:

b) nello svolgimento delle attività elencate al punto a) è possibile che i volontari possano provocare accidentalmente lesioni fisiche a più persone terze contemporaneamente oppure danni di grave entità a cose di terzi?: _____ in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, di quale tipo di locali si tratta? (uffici, capannone o altro) _____

c) per lo svolgimento dell'attività, l'organizzazione utilizza dei locali (si/no): _____ in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, di quale tipo di locali si tratta? (uffici, capannone o altro) _____

d) per lo svolgimento dell'attività, l'organizzazione usa mobilio e/o attrezzature (si/no): _____ in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, di quale tipo di attrezzature si tratta? (da ufficio, utensili o altro) _____

e) per lo svolgimento dell'attività, i volontari usano la propria auto (si/no): _____ in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quanti volontari al massimo possono usare contemporaneamente la propria auto in un giorno e per quanti giorni al mese questo può accadere? (indicare n. auto/giorno e n. giorni al mese): _____

f) numero totale di aderenti all'organizzazione _____

g) numero di aderenti che prestano attività di volontariato _____

h) eventuale suddivisione degli aderenti per mansione (specificare n. e mansione): _____

Definizione delle esigenze e individuazione delle garanzie

Scheda per l'individuazione delle garanzie assicurative

(In base alle esigenze definite nella precedente sezione, questa scheda serve per individuare ed esplicitare i massimali di garanzia che si ritiene potrebbero essere adatti alla tutela)

Suggerimenti di carattere generale (controllare le risposte indicate nella scheda per la definizione delle esigenze):

- Se la risposta al punto b) è affermativa, anche solo in parte, o se l'organizzazione svolge un'attività con rischi di danni fisici a terzi, adottare un massimale di almeno € 500.000 per la garanzia responsabilità civile verso terzi
- se qualcuna delle risposte ai punti c), d) ed e) è affermativa, valutare l'opportunità di assicurarsi anche per gli altri rischi non specificati dalla Legge 266/91
- il numero di volontari al punto g) è quello da assicurare in base alle prescrizioni di legge, fermo restando che è comunque possibile assicurarli sia tutti, sia solo in parte
- se al punto h) sono individuate mansioni specifiche differenti tra loro è possibile anche scegliere massimali infortuni e malattie diversi per ciascun tipo di mansione
- per l'invalidità permanente da infortunio può essere accettabile una franchigia 3-5%, in tal caso il premio dovrà essere scontato
- per le spese di cura da infortunio è opportuno non avere nessuna franchigia
- è vivamente sconsigliato avere una franchigia sulla diaria da ricovero
- per la responsabilità civile verso terzi è opportuno non avere nessuna franchigia

Assicurazione contro gli infortuni:

Massimale caso morte: _____

Massimale invalidità permanente: _____ Franchigia: _____

Massimale spese di cura per infortunio: _____

Assicurazione contro le malattie:

Diaria da ricovero per malattia o infortunio: _____

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi:

Massimale per la responsabilità civile verso terzi: _____

Assicurazione per altri rischi non specificati dalla Legge 266/91:

Massimale responsabilità civile conduzione locali: _____

Valore mobilio e attrezzature contenute nei locali: _____

Garanzie su mobilio e/o attrezzature: incendio _____ acqua _____ furto _____ vandalismi _____

Massimale kasko cumulativa auto personali: _____ Franchigia: _____

Richiesta di preventivi e valutazione delle offerte

Richiesta di preventivo di assicurazione

(Questa scheda, da compilare sulla scorta dei dati raccolti nelle precedenti sezioni delle esigenze e dalle garanzie assicurative, sarà fornita in copia agli assicuratori interpellati che formuleranno in base ad essa un preventivo adeguato alle necessità dell'organizzazione)

Descrizione delle attività svolte:

Numero degli aderenti: _____
(se necessario raggruppare per mansioni specifiche distinte, es. volontari, consiglieri)

Assicurazione contro gli infortuni:

Massimale caso morte: _____
Massimale invalidità permanente: _____ Franchigia: _____
Massimale spese di cura per infortunio: _____

Assicurazione contro le malattie:

Diaria da ricovero per malattia o infortunio: _____

Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi:

Massimale per la responsabilità civile verso terzi: _____

Assicurazione per altri rischi non specificati dalle Legge 266/91:

Massimale responsabilità civile conduzione locali: _____
Tipologia dei locali: _____
Valore mobilio e/o attrezzature contenute nei locali: _____
Garanzie su mobilio e/o attrezzature: incendio _____ acqua _____ furto _____ vandalismi _____
Massimale kasko cumulativa autc consiglieri: _____ Franchigia: _____
Numero massimo auto al giorno: _____ Numero di giorni al mese: _____

Le proposte di copertura dovranno essere corredate da:

- Fac-simile dello stampato di polizza compilato
- Copia delle eventuali appendici allegate
- Copia completa delle condizioni generali e particolari
- Elenco riassuntivo delle garanzie incluse con indicazione per ognuna delle eventuali franchigie, scoperti o altri limiti di risarcimento

Appendice normativa

Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266

Omissis...

Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

- 1) Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 2) Con decreto (*) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

(*)Decreto 14 febbraio 1992 come modificato dal Decreto 16 novembre 1992.

Omissis...

Art. 7 - Convenzioni.

- 1) Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- 2) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
- 3) La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Omissis...

D.L. 14.02.92

Minindustria come modificato dal D.L. 16.11.92

Art. 1 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2. - Polizze assicurative

Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

Art. 3. - Adempimenti delle organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che le compongono.

Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Art. 4. - Controllo

Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze

Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse

Legge Regionale 24 luglio 1993, n. 22

Omissis...

Art. 3 – Organizzazioni di volontariato.

1) E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Omissis...

6) Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Omissis...

Art. 8 - Convenzioni.

1) Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

2) Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le coperture assicurative di cui al sesto comma dell'art. 3;
- f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- g) le modalità di risoluzione del rapporto;
- h) la verifica dei reciproci adempimenti.

Omissis...

Altre fonti normative: il Codice Civile

(Libro quarto delle obbligazioni - Capo XX - Dell'assicurazione)

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 1882 - Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Omissis...

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Omissis...

SEZIONE II - Dell'assicurazione contro i danni

Omissis...

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma

superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Omissis...

SEZIONE III - Dell'assicurazione sulla vita

Art. 1920 - Assicurazione a favore di un terzo

E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti). La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Omissis...

Fac-simile di registro degli aderenti

L'art. 3 Decreto Minindustria 14.02.92 precisa che: "Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti."

Fac-simile di registro degli aderenti



Il Segretariato Comunale
(Roda Milano)

006

OGGI 18/12/2001 SI ISCRIVONO I SEGUENTIVOLONTARI:

1) MARTINO LUIGI NATO A NAPOLI IL 16/04/1958
RES. VIALE PALERMO, 163 - 20100 MILANO

2) VERDI ANTONIO NATO A BRESCIA IL 23/12/1965
RES. VIA EINAUDI, 33 - 20100 MILANO

Milano, 18 Dicembre 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Bianchi", written over a horizontal line.

OGGI 22/02/2002 CESSANO L'ATTIVITA' I SEGUENTIVOLONTARI:

- 1) BIANCHI CESARE
- 2) SERRA EZIO
- 3) DONDI GIACOMO

Milano, 22 Febbraio 2002

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Serra", written over a horizontal line.

Indice degli argomenti

ASSICURARE IL VOLONTARIATO

Introduzione	pag. 2
Normativa sul volontariato e coperture assicurative	
Adempimenti e obblighi previsti dalla normativa	pag. 3
Traduzione delle previsioni di legge nella pratica assicurativa	pag. 5
Assicurazione contro gli infortuni	pag. 7
Assicurazione contro le malattie	pag. 9
Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi	pag. 11
Definizione delle esigenze e individuazione delle garanzie	
Esigenze assicurative dei volontari e delle organizzazioni	pag. 13
Altre assicurazioni per le organizzazioni di volontariato	pag. 15
Combinazioni di garanzie e massimali	pag. 19
Scheda per la definizione delle esigenze assicurative	pag. 20
Scheda per l'individuazione delle garanzie assicurative	pag. 22
Richiesta di preventivi e valutazione delle offerte assicurative	
Richiesta di preventivo di assicurazione	pag. 24
Appendice normativa	
Legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991, n. 266	pag. 26
Decreto 14.02.92 Minindustria come modificato dal Decreto 16.11.92	pag. 27
Legge Regionale 24 luglio 1993, n. 22	pag. 28
Altre fonti normative: il Codice Civile	pag. 30
Fac-simile di "registro degli aderenti"	pag. 32

La collana 'Quaderni per il Volontariato' comprende:

- **Volontariato, Associazioni: I Registri Regionali**
- **Le agevolazioni fiscali delle organizzazioni di Volontariato**
- **Assicurare il Volontariato**

Si ringrazia Ing. Marco Tettamanti.

Il volume è stato chiuso in redazione il 31 marzo 2003

**BERGAMO**

C.S.V. Bottega del Volontariato - via Santa Lucia 2 - Bergamo
tel. 035.234723 fax 035.234324 - e-mail: csvbg@csvbg.org sito - sito: www.csvbg.org

**BRESCIA**

A.C.S.V. BS - Centro Servizi di Brescia - via Vittorio Emanuele II, 72 - 25121 Brescia
tel. 030.3742440 fax 030.43883 - e-mail: centro.servizi@numerica.it

**COMO**

A.V.C. Associazione Volontariato Comasco Centro Servizi per il Volontariato
via San Martino 3 - 22100 Como
tel. 031.301307 fax 031.302335 - e-mail: info@csv.como.it - sito: www.csv.como.it

**CREMONA - LODI**

C.I.S.VOL. Centro Interprovinciale Servizi per il Volontariato sede di Cremona
via Aselli 17/B - 26100 Cremona - tel. 0372.26585 fax 0372.26867
e-mail: cremona@cisvol.it - cisvol.cr@rccr.cremona.it - sito: www.rccr.cremona.it/cisvol

**LECCO**

SOLEVOL. Centro di Servizio Solidarietà Lecco Volontariato
via Aspromonte 52 - 23900 Lecco
tel. 0341.350680 fax 0341.352988 - e-mail: solevol@tin.it - sito: www.solevol.com

**MANTOVA**

C.S.V.M. Centro di Servizio per il Volontariato di Mantova
galleria San Maurizio 1 - 46100 Mantova
tel. 0376.367157 fax 0376.379051 e-mail: info@csvm.it - sito: www.csvm.it

**MILANO**

Associazione CIESSEVI - Corso Italia 9 - 20122 Milano - tel. 02.45475850
fax 02.45475458 - e-mail: segreteria@ciessevi.org - sito: www.ciessevi.org

**PAVIA**

Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
c.so Garibaldi 57/a - 27100 Pavia
tel. 0382.27714 - tel. e fax 0382.307484 - e-mail: csvpavia@tin.it

**SONDRIO**

L.A.V.O.P.S. - Libere Associazioni di Volontariato della Provincia di Sondrio
piazza Gualzetti, 7 - 23100 Sondrio - tel. fax 0342/20.00.58
e-mail: lavops@libero.it

**VARESE**

CE.S.V.O.V. - v.le S. Antonio 5 - 21100 Varese
tel. 0332.831601 fax 0332.834980 e-mail: cesvov@tin.it - sito: www.cesvov.it



CIESSEVI MILANO
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
PER LA PROVINCIA DI MILANO

Sede principale

Corso Italia, 9 – 20122 Milano
tel. 02.45475850 - fax 02.45475458
e-mail: segreteria@ciessevi.org
sito web: www.ciessevi.org

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì

9.00/13.00 – 14.00/19.00

Sportello Milano:

dal lunedì al venerdì 14.00/19.00

Servizi

Sportello di consulenza

Attività di ascolto, informazione, orientamento, consulenza e accompagnamento delle organizzazioni di volontariato in materia legale, fiscale, amministrativa, normativa, gestionale, organizzativa.

Progettazione

Consulenza alle organizzazioni per progetti sperimentali e innovativi, per la partecipazione a bandi di istituzioni ed enti pubblici e privati.

Formazione

Corsi di formazione per i volontari delle organizzazioni di volontariato, promossi direttamente o realizzati in collaborazione con le organizzazioni di volontariato; consulenza per l'organizzazione e la gestione di percorsi formativi delle singole organizzazioni di volontariato.

Banca Dati

Informazioni relative all'anagrafe delle organizzazioni di volontariato: settori di attività, aree di intervento, recapiti principali.

Documentazione

Normative di settore, libri, riviste e mensili rivolti al

volontariato; produzione di opuscoli e manuali utili per la gestione e le attività delle organizzazioni di volontariato.

Comunicazione

Realizzazione di "News per il Volontariato", mensile di informazione sul volontariato e del sito internet di CIESSEVI. Supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione. Raccolta e diffusione delle iniziative delle organizzazioni attraverso diversi mezzi (News per il Volontariato, Teletext, Internet).

Tutti i servizi sono resi, di norma, in modo gratuito a tutte le organizzazioni di volontariato. I servizi sono disponibili anche per gli altri soggetti del terzo settore, enti pubblici ed enti non profit, con modalità differenti indicate dal regolamento di CIESSEVI a norma di Legge.

È possibile ricevere il periodico segnalando a CIESSEVI i dati della propria associazione, che verranno inseriti nella Banca dati.

È possibile ricevere la newsletter iscrivendosi semplicemente alla mailing list attraverso il sito di CIESSEVI www.ciessevi.org

Sportelli sul territorio:

Delegazione Territoriale di Monza e Brianza

Sportello Monza

via Correggio, 59 – 20052 Monza
tel. 039.2848308 – fax 039.2843585
e-mail: sportello.monza@ciessevi.org
Orari di apertura: ma e gio 15.30/18.00

Delegazione Territoriale Milano Ovest

Sportello Abbiategrasso

via San Carlo, 23/c – 20081 Abbiategrasso
tel. 02.94608632 – fax 02.94050510
sportello.abbiategrasso@ciessevi.org
Orari di apertura: venerdì 14.30/17.30

Sportello Legnano

via Marconi, 7 – 20025 Legnano
tel. 0331.544948 – fax 0331.485827
e-mail: sportello.legnano@ciessevi.org
Orari di apertura: lunedì 15.30/18.00

Sportello Rho

piazza San Vittore, 22 – 20017 Rho
tel. 02.93180703 – fax 02.93181525
e-mail: sportello.rho@ciessevi.org
Orari di apertura: mercoledì 15.30/18.00

Delegazione Territoriale Milano Sud-Est

Sportello San Donato Milanese

via della Chiesa, 2
20097 San Donato Milanese
tel. 02.51800482 – fax 02.51876362
e-mail: sportello.sandonato@ciessevi.org
Orari di apertura: martedì 15.30/18.00